CAPITOLATO TECNICO
PER LA MANUTENZIONE FORTIGATE 300D

www.AlboPretorione.it 20/02/17

1. Introduzione

Il presente capitolato contiene le specifiche tecniche relative al servizio annuale di manutenzione e gestione del sistema di sicurezza perimetrale del comune di Crema attualmente realizzato tramite un apparato Fortigate 300D qui descritto:

Modello:	Fortigate 300D
Serial number:	FGT3HD3914802076
Data acquisto:	22 Febbraio 2015
HA Status:	Standalone

Hardware	Expires on 2017-02-23
Firmware & General Update	Expires on 2017-02-23
Enhanced Support 8X5	Expires on 2017-02-23
Anti-virus	Expires on 2017-02-23
Extended Set	Expires on 2017-02-23
Extreme Set	Expires on 2017-02-23
NGFW	Expires on 2017-02-23
Web Filtering	Expires on 2017-02-23
Antispam	Expires on 2017-02-23
Attack Definitions	Expires on 2017-02-23
Attack Extended Definitions	Expires on 2017-02-23
Botnet Definitions	Expires on 2017-02-23
IPS/FlowAV Engine	Expires on 2017-02-23

2. Dettagli servizio di manutenzione richiesta

Il servizio di manutenzione sull'apparato (Forticare), in caso di errore bloccante, dovrà prevedere assistenza on-site entro le 4h dal lunedì al sabato con eventuale sostituzione dell'hardware e ripristino della configurazione precedentemente salvata. Nel caso di errore non bloccante l'impresa dovrà intervenire entro il giorno successivo.
A tal proposito l'Impresa dovrà fornire un numero di telefono ed un indirizzo e-mail al quale indirizzare le richieste di assistenza.

Il servizio di aggiornamento software (Fortiguard) dovrà prevedere:

- Aggiornamenti costanti sulle categorie di webfiltering
- Aggiornamenti costanti dei meccanismi di IPS
- Aggiornamenti costanti dei meccanismi di Antivirus e Antimalware

- Tutti gli aggiornamenti disponibili per il sistema, atti sia alla sistemazione di bachi sia all'introduzione di nuove funzionalità

Durante il periodo di manutenzione, in caso di aggiornamento non automatico ma che preveda un intervento da parte di un tecnico la manutenzione dovrà prevedere l'installazione dello stesso da parte dell'impresa aggiudicataria.

Il contratto dovrà prevedere l'assistenza per 12 mesi a partire dal 22/02/2017.

E' richiesta assistenza tecnica per aggiornamenti e modifiche alla configurazione, che si dovessero rendere necessarie alla scrivente Amministrazione, per la durata di 12 mesi a partire dalla data di attivazione del presente contratto.

3. Condizioni particolari di gara

a) In merito alla presenza dei rischi dati da interferenze (ex art.26 D.Lgs 81/2008), si precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto, viste le attività oggetto dell'appalto, non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.
Pertanto gli oneri relativi alla sicurezza risultano essere pari a zero, restano comunque immutati gli obblighi dell'aggiudicatario in merito alla sicurezza del lavoro.

b) la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, purché congrua e conveniente, fermo quanto previsto ai sensi dell'art. 81, comma 3, D. Lgs.163/2006 e s.m.i.

c) Penalità – Esecuzioni in danno

In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma restando la facoltà della Stazione Appaltante di risoluzione del contratto ove ne ricorrano i presupposti, l'impresa aggiudicataria, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito dal Responsabile del Procedimento all'infrazione contestatale ed al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa dell'inadempimento, e fatte salve le eventuali conseguenze penali, è tenuta al pagamento di una penalità dell'importo variabile a seconda della tipologia del mancato e/o tardivo adempimento, come di seguito riportato:

N°	INADEMPIMENTO	PENALITA'
1	Per ogni ritardo nelle consegne previste superiore a 10 (dieci) giorni lavorativi	€ 100,00 giornaliere
2	In caso di impossibilità di utilizzo della rete causata dall'installazione dell'apparato in questione, per ogni ora di fermo	€. 100,00 all'ora
3	Per ritardo nella risposta alla richiesta di help-desk a seguito di chiamata bloccante	€.100,00 ogni ora di ritardo
4	Per ritardo nella risposta alla richiesta di help-desk a seguito di chiamata non bloccante l'attività ordinaria	€. 50,00 giornaliere

www.Albopretorionline.it 2021/17

5	Per mancato rispetto dei minimi richiesti del presente capitolato	Risoluzione contrattuale

Per l'eventuale mancato rispetto di qualsiasi altra norma contrattuale che non sia espressamente prevista nella tabella sopra esposta, si applicherà una penale di €. 100,00 giornaliere

Le penali di cui sopra sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica nell'arco di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi della precedente contestazione.

1. L'applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, a mezzo PEC, indicante il termine entro cui ovviare all'infrazione contestata, alla quale l'impresa aggiudicataria ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della stessa.
2. Qualora dette controdeduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine sopra indicato, le penali si intenderanno definitivamente da applicare.
3. In caso di inadempienze che comportino l'osservanza di norme, leggi e regolamenti per cui viene prevista l'irrogazione di sanzioni amministrative specifiche, l'applicazione delle stesse non assorbe l'eventuale applicazione di penali contrattuali che verranno riscosse in modo autonomo e non assorbente.
4. La Stazione Appaltante procede al recupero delle penalità mediante inserimento dell'importo della penale nella fattura relativa alle prestazioni rese nel periodo nel quale è assunto il provvedimento definitivo di applicazione della penale. È ammessa, su motivata richiesta dell'impresa aggiudicataria, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile alla stessa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'impresa aggiudicataria. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Responsabile del Procedimento.
5. Verificandosi deficienze o abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'impresa aggiudicataria, regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore e fare eseguire d'ufficio, a spese dell'impresa aggiudicataria, gli interventi necessari per il regolare adempimento dei servizi, fatta salva l'applicazione delle penalità contrattuali ed il risarcimento del maggior danno subito dalla stessa. Il recupero delle somme spese, maggiorate del 15% a titolo di rimborso spese generali, sarà operato dalla Stazione Appaltante con rivalsa sulle somme dovute all'impresa appaltatrice a partire dalla prima fattura in scadenza e fino alla completa estinzione della pendenza pecuniaria.

d) Responsabilità

L'impresa aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della esecuzione dello stesso a regola d'arte. Di conseguenza risponderà nei confronti dei terzi e della Stazione Appaltante per l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

www.appaltiecontratti.it 2021

Durante l'esecuzione del contratto, l'impresa aggiudicataria è responsabile per danni derivanti a terzi a causa dell'operato dei propri dipendenti e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con l'obbligo di controllo.
E' fatto pertanto obbligo dell'impresa aggiudicataria di mantenere la Stazione Appaltante sollevata ed indenne da azioni legali e richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati.
L'impresa aggiudicataria sarà comunque tenuta a risarcire la Stazione Appaltante del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni contenute nel presente capitolato, ogni qualvolta che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dalla Stazione Appaltante.

e) Subappalto – cessione del contratto

L'affidamento in subappalto di parte delle prestazioni oggetto del presente appalto deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art.118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., tenendo presente che la quota subappaltabile non può essere superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.
Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.

f) Modalità di pagamento

Il pagamento dei corrispettivi per il materiale e le prestazioni erogate dall'aggiudicatario avverrà a 30 (trenta) giorni dall'emissione della fattura, dopo l'avvenuto collaudo con esito positivo.
L'eventuale ritardo di pagamento di fatture non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'appaltatore, il quale è tenuto a continuare il servizio fino alla scadenza dello stesso, ne darà diritto all'aggiudicatario ad ottenere interessi o danni.
I crediti dell'appaltatore nei confronti della Stazione Appaltante non possono essere ceduti, senza il consenso dell'Amministrazione.
I pagamenti saranno disposti previo accertamento da parte del Responsabile del Procedimento, delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

g) Risoluzione del contratto

Salvi i casi di risoluzione per inadempimenti previsti dalla legge, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 C.C., fatti salvi ogni rivalsa per danni e l'applicazione delle penali sopra descritte, nei seguenti casi:

a) nel caso di mancato rispetto dei minimi richiesti dal presente capitolato;
b) qualora l'impresa aggiudicataria, senza motivo ritenuto giustificato dal Responsabile del Procedimento, non inizi le prestazioni oggetto del presente appalto entro la data stabilita dalla Stazione Appaltante o dal contratto o dai documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, come previsto dall'art. 303, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.,
c) se la grave negligenza dia motivo di interruzione delle prestazioni erogate, per due volte nel periodo di durata dell'appalto,

www.AlboPretorionline.it 20/02/17

d) in caso di abituale inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione delle prestazioni, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano l'esecuzione dell'appalto o siano tali da determinare o siano tali da arrecare danno alla Stazione Appaltante,
e) per subappalto non autorizzato e/o subappalto dei servizi oltre il limite del 30% dell'ammontare complessivo dell'appalto,
f) qualora le penali applicate a norma del presente capitolato superino il 10% dell'importo contrattuale, computato al netto del ribasso d'asta,
g) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art.3 della L.27/12/1956 n. 1423 e s.m.i. ed agli artt. 2 e seguenti della L. 31/05/1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato ovvero applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati nello svolgimento dell'appalto,
h) sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante e/o del Direttore Tecnico dell'impresa aggiudicataria per un reato contro la pubblica amministrazione,
i) inadempimento, da parte dell'impresa aggiudicataria, degli obblighi di cui all'art.3 della L.136/2010 e s.m.i., accertato dalla Stazione Appaltante.

La risoluzione del contratto è notificata dal Comune tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'impresa aggiudicataria al domicilio legale indicato nel contratto che, ricevutala, dovrà garantire la continuità di tutte le prestazioni oggetto dell'appalto fino alla consegna a nuova impresa o, in alternativa, astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore prestazione.
In caso di risoluzione del contratto, all'impresa aggiudicataria spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Comune dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione, e non potrà avanzare diritti di sorta per l'affidamento dell'appalto ad altra impresa.

h) Controversie

Le vertenze che avessero a sorgere tra la Stazione Appaltante e l'impresa aggiudicataria, qualsiasi sia la loro natura tecnica, giuridica o amministrativa, che non si riescano a risolvere con accordo bonario, saranno affidate al giudice competente.
Si elegge sin d'ora, con esclusione di altri, quale Foro competente il Foro di Brescia ed è esclusa la competenza arbitrale.
In ogni caso, per espressa e comune volontà della Stazione Appaltante e dell'impresa aggiudicataria, anche in pendenza di controversia, quest'ultima si obbliga a proseguire ugualmente nell'esecuzione dell'appalto, salvo diversa disposizione della Stazione Appaltante.
Per il rimborso delle spese, il pagamento dei danni e quanto dovuto a titolo di penale, il Comune potrà rivalersi mediante trattenuta sui crediti dell'Impresa Appaltatrice.

i) Recesso

www.AlboPretorioOnline.it 2021

Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante, ove ricorrano obiettive e comprovate circostanze di interesse pubblico, di recedere in qualsiasi momento dal contratto, anche se è iniziata l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente appalto, salvo il pagamento a favore dell'impresa aggiudicataria, ai sensi dell'art. 1671 del c.c..
Il recesso deve essere comunicato all'impresa aggiudicataria mediante lettera raccomandata A/R, ed ha effetto decorsi 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla sua notificazione . Dopo tale termine l'impresa aggiudicataria dovrà astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore prestazione.

j) Cause di decadenza

Ne sono causa: la cessazione dell'attività, il fallimento, gli atti di sequestro e pignoramento a carico dell'impresa aggiudicataria o della capogruppo mandataria.
La decadenza del contratto è notificata dal Comune, tramite lettera raccomandata A/R all'impresa aggiudicataria che, ricevutala, dovrà astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore prestazione oggetto dell'appalto. Dette prestazioni potranno essere portate a termine in economia oppure affidate alla seconda in graduatoria, senza che per questo l'impresa aggiudicataria possa avanzare diritti di sorta.
L'impresa aggiudicataria risponderà dei danni cagionati alla Stazione Appaltante dalla decadenza del contratto.

k) Osservanza del Capitolato, leggi, norme regolamentari

L'impresa aggiudicataria è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente capitolato e nei restanti documenti di gara.
Nell'espletamento delle prestazioni contemplate nel presente appalto, l'impresa aggiudicataria è tenuta ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dal Servizio Sistemi Informativi dell'Ente. L'impresa aggiudicataria sarà tenuta a rispettare anche ogni provvedimento che dovesse entrare in vigore nel corso del contratto, senza nulla pretendere, fatta salva l'eventuale pronuncia del Tribunale di cui all'art. 21 del presente capitolato.

l) Rinvio a norme di diritto vigenti

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Capitolato si fa rinvio alle disposizioni di leggi ed ai regolamentari vigenti in materia in quanto applicabili.

www.Albopretorionline.it 20/02/17